

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

**LICEI “LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI”**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

## Legge 11 nov. 1975 n. 584

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo nell'ambito della Istituzione Scolastica e su tutti i plessi di pertinenza sulla base seguente normativa:

- a) legge 11 nov. 1975 n.584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*;
- b) legge 24 nov. 1981 n. 689 *“Modifiche del sistema penale”*;
- c) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o da gestori di servizi pubblici”*;
- d) circolare del Ministero della Sanità del 28 mar. 2001 n. 4 *“Interpretazione ed applicazioni delle leggi vigenti in materia di fumo”*;
- e) legge 28 dic 2001 n. 448, art. 52, comma 20 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;
- f) legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*;
- g) accordo Stato-Regioni del 16 dic. 2004 *“Accordo tra il Ministro della salute e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gen. 2003, n. 3”*;
- h) circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”*;
- i) decreto legislativo 9 apr. 2008 n. 81 *“Testo unico della sicurezza sul lavoro”*
- j) decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104; che estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa

### **Art. 2 FINALITA'**

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, anche su sollecitazioni delle famiglie, è redatto il presente con finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) prevenire l'abitudine al fumo;
- b) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- c) garantire un ambiente di lavoro salubre, conforma alle norma vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- d) proteggere i non fumatori dai danni recati dal fumo passivo;
- e) promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute;
- f) con le famiglie e le istituzioni favorire una collaborazione sinergica condividendo obiettivi, strategie, e azioni di formazione e informazione in materia di educazione alla salute;
- g) realizzare nella scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientati alla salute propria e degli altri.

### **Art. 3 LOCALI E SPAZI IN CUI È APPLICABILE IL DIVIETO**

1. Il divieto di fumo si applica in tutti i locali e spazi a qualunque titolo utilizzati dall'Istituzione scolastica chiusi e aperti all'utenza.
2. In particolare è vietato fumare:
  - a) aule e laboratori didattici ( lab. Informatica, aula video) ;
  - b) uffici;
  - c) aula magna;
  - d) palestra e spogliatoi;
  - e) biblioteca;
  - f) servizi igienici;
  - g) atrii degli edifici;
  - h) corridoi e scale;
  - i) locale archivio;
  - j) locali tecnici;
  - k) aree esterne di pertinenza della scuola.

### **Art. 4 AFFISSIONE DEL DIVIETO**

Nei locali in cui vige il divieto di fumo deve essere affisso in maniera visibile in cartello di divieto di fumo:

- a) scritta "VIETATO FUMARE"
- b) indicazione della norma che impone il divieto (L. 11 nov. 1975, n. 584 – L.16 gen. 2003, n. 3, art. 51);
- c) sanzioni applicabili;
- d) soggetto/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le relative infrazioni;
- e) autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

### **Art. 5 SOGGETTI PREPOSTI ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO**

I soggetti a cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e contestare le infrazioni per i locali, gli uffici e le strutture in ciascuna sede sono individuati dal DS e da esso delegati con apposita nomina. Ai soggetti di cui sopra sono assegnati i seguenti compiti :

- a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- b) vigilare sull'osservanza del divieto;
- c) contestare l'infrazione e verbalizzare su apposito modulo notificare per tramite del DS o di un suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.

### **Art. 6 VERBALIZZAZIONE, CONTESTAZIONE E NOTIFICA DELLE INFRAZIONI**

I responsabili, accertata l'infrazione, devono:

- 1) contestare immediatamente la trasgressione;
- 2) redigere triplice copia il verbale di contestazione il quale deve contenere:
  - a) generalità del trasgressore;
  - b) tipologia della violazione compiuta;

- c) misura della sanzione amministrativa da € 27,5 a € 275 – la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
  - d) informare sulle modalità di pagamento;
  - e) indicazione delle autorità (Prefetto) a cui far pervenire gli scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla notifica o dalla contestazione;
- 3) notificare al trasgressore il verbale di contestazione a mezzo posta con a.r., entro 90 gg. dall'accertamento, qualora non sia possibile la contestazione immediata e secondo la procedura di cui alla legge 20nov. 1982 n. 898;
  - 4) consegnare copia del verbale al trasgressore, n. 1 copia è depositata in segreteria e n.1 copia è trasmesso al Prefetto;
  - 5) informare il trasgressore di far pervenire alla Istituzione scolastica ricevuta di avvenuto pagamento;
  - 6) trascorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, degli estremi della violazione, senza che sia avvenuto il pagamento, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la prova della eseguita contestazione o notificazione, ai sensi dell'art.17 della l. 30 nov. 1981 n. 689 per riscossione coattiva della sanzione;
  - 7) informare il consiglio di classe- se la contestazione avviene nei confronti di uno studente- per l'attribuzione del sei al voto di condotta.

#### **Art. 7 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

IL DS si impegna a promuovere ogni iniziativa rivolta a sensibilizzare tutta la comunità scolastica sui danni da fumo e sui metodi da adottare per smettere di fumare.

I Docenti Responsabili del progetto in materia di Educazione alla Salute sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni, che su piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico, risultano indispensabili per rendere efficace il seguente regolamento.

#### **Art. 8 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto da presente Regolamento si rimanda alle disposizioni sulle leggi vigenti.